Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA NAZIONALE CONTROLLO DEI PROGRAMMI DELL'OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007 - 2013

Roma, Giugno 2008

Indice

1. Il contesto normativo 3
2. I modelli organizzativi 7
3. Le attività di controllo 21
4. La gestione delle irregolarità e dei recuperi 29

1. Il contesto normativo

Il Capo III del Regolamento (CE) 1080/2006 stabilisce disposizioni specifiche relative all'Obiettivo «Cooperazione Territoriale Europea».

In particolare, la Sezione 3 all'interno di tale Capo è dedicata alla "Gestione, sorveglianza e controllo" dei Programmi di Cooperazione Territoriale. All'interno di essa, l'art. 14 stabilisce che le Autorità di Gestione, di Audit e di Certificazione sono designate dagli Stati membri che partecipano al Programma Operativo e devono essere uniche per tutto il Programma.

L'articolo 15 del Reg. (CE) 1080/2006, che disciplina le funzioni dell'Autorità di Gestione, stabilisce che "*L'autorità di gestione svolge le funzioni previste nell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione di quelle riguardanti la regolarità delle operazioni e delle spese rispetto alle norme nazionali e comunitarie, quali definite nella lettera b) del medesimo articolo. A tale riguardo si assicura che le spese di ciascun beneficiario che partecipa ad un'operazione siano state convalidate dal controllore di cui"* al successivo articolo 16, paragrafo 1, dello stesso Regolamento.

A tale proposito, l'art. 16 del Regolamento (CE) 1080/2006 stabilisce quanto segue:

"1. Al fine di convalidare le spese, ciascuno Stato membro predispone un sistema di controllo che consenta di verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati, la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate sul proprio territorio nonché la conformità di tali spese e delle relative operazioni, o parti di operazioni, con le norme comunitarie e le sue norme nazionali.

A tale scopo ciascuno Stato membro designa i controllori responsabili della verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione. Gli Stati membri possono decidere di designare un unico controllore per l'intera zona interessata dal programma.

Qualora la verifica sulla fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati possa essere effettuata unicamente sull'insieme dell'operazione, tale verifica viene eseguita dal controllore dello Stato membro in cui è situato il beneficiario principale o dall'autorità di gestione.

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché la convalida delle spese da parte dei controllori possa essere effettuata entro un termine di tre mesi".

Il successivo articolo 20 del Reg. (CE) 1080/2006 stabilisce che i Beneficiari delle operazioni finanziate da un Programma di Cooperazione Territoriale designano nel loro ambito un Beneficiario principale che, tra le altre cose, *"verifica la convalida, da parte dei controllori, delle spese dichiarate dai beneficiari che partecipano all'operazione"*.

In relazione all'attività dell'Autorità di Audit, l'art. 14 del Reg. (CE) 1080/2006 stabilisce che gli Stati membri che partecipano a un programma operativo designano un'Autorità di Audit unica, situata nello Stato membro dell'Autorità di Gestione.

Lo stesso articolo stabilisce che "*L'autorità di audit del programma operativo è assistita da un gruppo di controllori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro che partecipa al programma operativo e che svolge le funzioni previste nell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Il suddetto gruppo è istituito al massimo entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma operativo. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento interno ed è presieduto dall'autorità di audit del programma operativo.*

Gli Stati membri partecipanti possono decidere all'unanimità di autorizzare l'autorità di audit a svolgere direttamente le funzioni previste nell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sull'intero territorio coperto dal programma senza che occorra istituire un gruppo di controllori ai sensi del primo comma.

I controllori sono indipendenti dal sistema di controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 1".

Sulla base del combinato disposto delle norme precedentemente indicate nonché dei relativi rimandi diretti e indiretti a disposizioni dei Regolamenti (CE) 1083/2006 e 1828/2006, è possibile derivare alcune precise implicazioni della normativa comunitaria in merito agli organismi di controllo e alle relative funzioni nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea:

- l'Autorità di Gestione svolge tutte le funzioni a essa riconosciute nell'ambito dell'Obiettivo Convergenza e Competitività a eccezione delle verifiche ex art. 60 lettera b) del Reg. (CE) 1083/2006;

- Le spese di ciascun Beneficiario che partecipa a un'operazione devono essere convalidate da un controllore designato secondo le modalità descritte al successivo capitolo 2. Gli Stati membri possono anche designare un unico controllore per l'intera zona interessata dal Programma;

- Tale convalida risulta dalla verifica della fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati, della veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate, nonché della conformità di tali spese e delle relative operazioni, o parti di operazioni, con le norme comunitarie e le sue norme nazionali;

- La convalida delle operazioni deve essere effettuata dal controllore entro 3 mesi dalla ricezione della domanda di rimborso e del rendiconto di spesa trasmessi dal Beneficiario;

- Il Beneficiario principale verifica che tale convalida sia avvenuta.

- l'Autorità di Audit, salvo che essa stessa svolga direttamente tutte le attività previste all'art. 62 del Reg. (CE) 1083/2006 sull'intero territorio interessato dal Programma, opera con il supporto di un gruppo di controllori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro che partecipa al Programma.

E' necessario precisare che in relazione ai Programmi Operativi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha approvato, in attuazione del Quadro Strategico Nazionale, la delibera CIPE n. 158/2007 del 21 dicembre 2007 (pubblicata sul Supplemento Ordinario della G.U. n. 136 del 12/06/2008) che fornisce alcune indicazioni in relazione al "*Gruppo di controllori e al Sistema nazionale di controllo*".

In particolare, tale delibera precisa che "*Per tutti i programmi per i quali verrà istituito un Gruppo di controllori di supporto all'Autorità di Audit, come previsto dall'art. 14 del Regolamento (CE) 1080/2006 del 5 luglio 2006 e dall'art. 102 del Regolamento di attuazione IPA, il componente italiano di tale gruppo sarà designato dal MEF-IGRUE."* Nel caso di programmi di cooperazione transfrontaliera per i quali è stata designata un'Autorità di Audit italiana o estera, rispettivamente il componente italiano in seno al Gruppo dei controllori è la stessa Autorità di Audit italiana ovvero un componente individuato dalla Regione partner.

La delibera stabilisce altresì che "*l'organizzazione del sistema nazionale di controllo previsto all'art. 16 del Regolamento (CE) 1080/2006, all'art. 108 del Regolamento di attuazione IPA e all'art. 39 del Regolamento di attuazione ENPI, dovrà rispondere a criteri di efficacia e trasparenza e, nel rispetto delle specificità proprie delle diverse tipologie di Programma di Cooperazione previste nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale, dovrà essere incentrato sulla chiara ripartizione delle competenze dei soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi ai diversi livelli".*

Infine il documento prevede, tra l'altro, che "*In ogni caso la verifica delle spese, ai sensi del citato art. 16 del Regolamento (CE) 1080/2006….fa riferimento a titolo indicativo alle Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo degli interventi UE 2007/2013, emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE, nonché ai manuali di rendicontazione appositamente predisposti.*

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con le Regioni e Province Autonome interessate definisce le caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo dei programmi di cooperazione territoriale."

Sulla base di un contesto normativo così articolato, il presente documento intende descrivere il Sistema di gestione e controllo per i Programmi di Cooperazione Territoriale basato su:

- ipotesi di modelli organizzativi preposti alle attività di controllo;

- attività di controllo, individuate secondo le specificità proprie dei Programmi Operativi di Cooperazione Territoriale Europea ;

- la gestione delle irregolarità e dei recuperi.

2. I modelli organizzativi

I modelli organizzativi di seguito proposti fanno riferimento alle tipologie di Programmi di Cooperazione previsti nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale e, tenendo anche conto della localizzazione delle Autorità di Gestione, Certificazione e Audit, sono ripartiti nelle seguenti macrocategorie:

A. Programmi Operativi di Cooperazione Territoriale Europea e di Cooperazione frontaliera finanziata da IPA ed ENPI gestiti da Autorità italiane (istituite presso un'Amministrazione territoriale);

B. Programmi Operativi di Cooperazione Territoriale Europea gestiti da Autorità estere.

Programmi Operativi di Cooperazione Territoriale Europea e di Cooperazione frontaliera finanziata da IPA ed ENPI gestiti da Autorità italiane

Nelle ipotesi di Programma Operativo con Autorità di Gestione, Certificazione e Audit italiane, il modello organizzativo per le attività di controllo prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- Autorità nazionale di riferimento per la Cooperazione Territoriale Europea (Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Politiche di Sviluppo);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea;
- Regione o Provincia Autonoma capofila (ove hanno sede le Autorità del Programma Operativo);
- Regioni e/o Province Autonome partner non capofila;
- Autorità di Gestione;
- Autorità di Certificazione;
- Autorità di Audit e Gruppo di controllori;
- Controllori di primo livello;
- Beneficiari Principali;
- Beneficiari;
- Segretariato tecnico congiunto.

Ai fini dell'organizzazione del **Sistema di controllo di primo livello,** vengono ipotizzate le seguenti alternative:

A1 la Regione o Provincia Autonoma presso la quale è istituita l'Autorità di Gestione individua le strutture preposte ai controlli di primo livello, le quali eseguono le verifiche ex art. 16 del Reg. (CE) 1080/2006 delle operazioni o parti di operazioni realizzate in Italia, anche attraverso short-list di controllori di primo livello dotati di adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria e di indipendenza rispetto ai beneficiari o mediante procedure di esternalizzazione;

A2 le Regioni o Province Autonome italiane partner del Programma individuano propri controllori di primo livello, incaricati di eseguire le verifiche ex art. 16 del Reg. (CE) 1080/2006 delle operazioni o parti di operazioni realizzate nei territori di rispettiva competenza, anche attraverso short-list di controllori di primo livello dotati di adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria e di indipendenza rispetto ai beneficiari o mediante procedure di esternalizzazione;

A3 per i Beneficiari italiani aventi natura giuridica di Ente pubblico, le attività di controllo ex art. 16 del Reg. (CE) 1080/2006 delle operazioni o parti di operazioni da essi realizzate possono essere demandate ad apposite strutture interne agli Enti stessi, a condizione che sia assicurata la separazione funzionale con gli uffici responsabili della realizzazione delle operazioni.

Con riferimento al **Sistema di controllo di secondo livello**, nel caso di Programmi Operativi di Cooperazione Territoriale Europea transfrontaliera con Autorità italiane, l'Autorità di Audit italiana svolge le funzioni ex art. 62 del Reg. (CE) 1083/2006, supportata dal controllore designato dallo Stato estero partner.

Di seguito si riportano tre schemi che illustrano i modelli organizzativi del sistema di controllo nazionale dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, relativi alle ipotesi A1, A2 e A3 precedentemente indicate:

A1 Il modello organizzativo dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea – Autorità italiane (controllori di primo livello individuati dalla Regione o Provincia Autonoma italiana capofila)

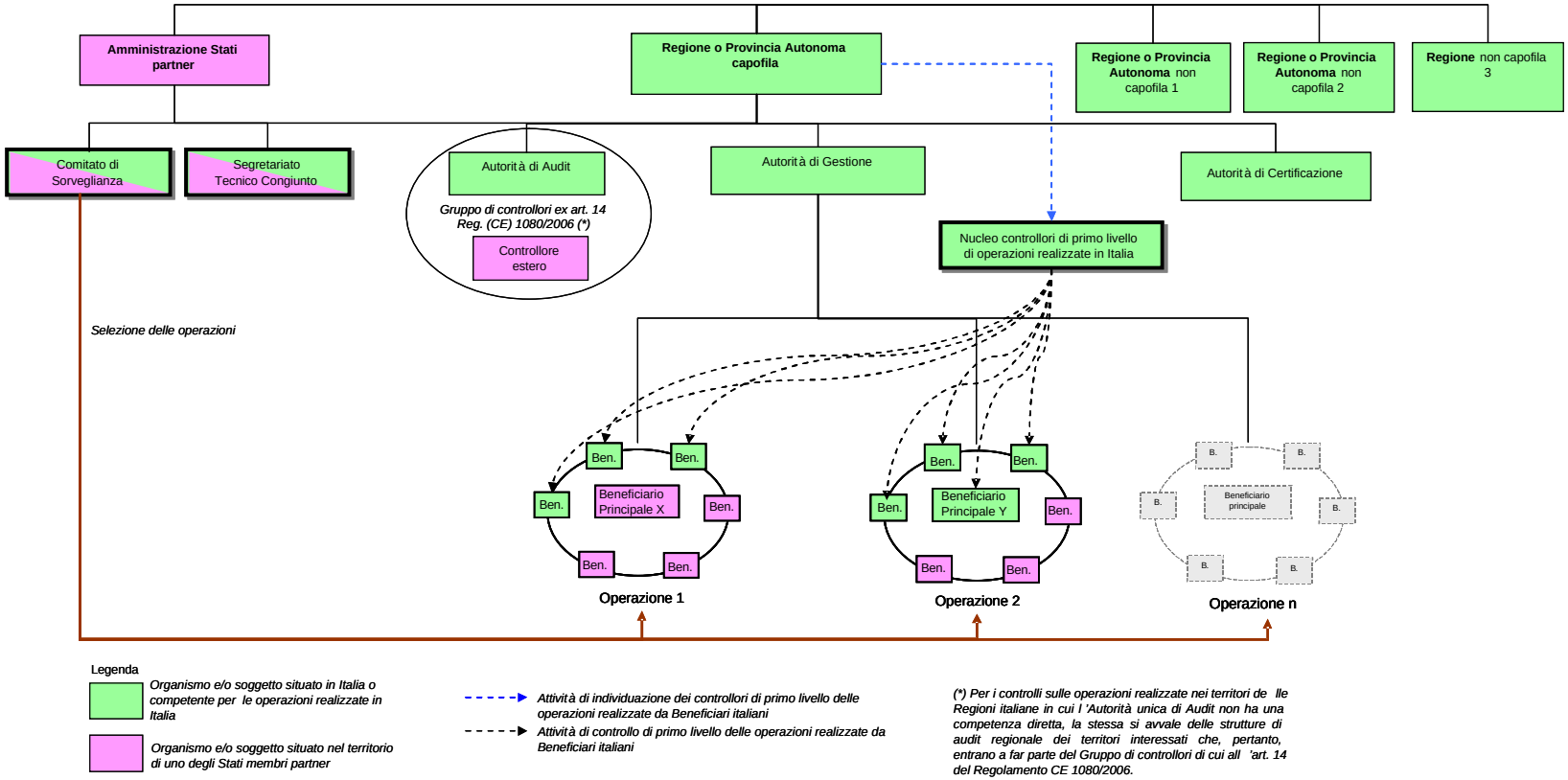

Legenda

Organismo e/o soggetto situato in Italia o competente per le operazioni realizzate in Italia

Organismo e/o soggetto situato nel territorio di uno degli Stati membri partner

Attività di individuazione dei controllori di primo livello delle operazioni realizzate da Beneficiari italiani

Attività di controllo di primo livello delle operazioni realizzate da Beneficiari italiani

(*) Per i controlli sulle operazioni realizzate nei territori de lle Regioni italiane in cui l 'Autorità unica di Audit non ha una competenza diretta, la stessa si avvale delle strutture di audit regionale dei territori interessati che, pertanto, entrano a far parte del Gruppo di controllori di cui all 'art. 14 del Regolamento CE 1080/2006.

A2 Il modello organizzativo dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea – Autorità italiane (controllori di primo livello individuati dalle Regioni o Province Autonome italiane, ciascuna in relazione a operazioni o parti di operazioni realizzate nel territorio di propria competenza)

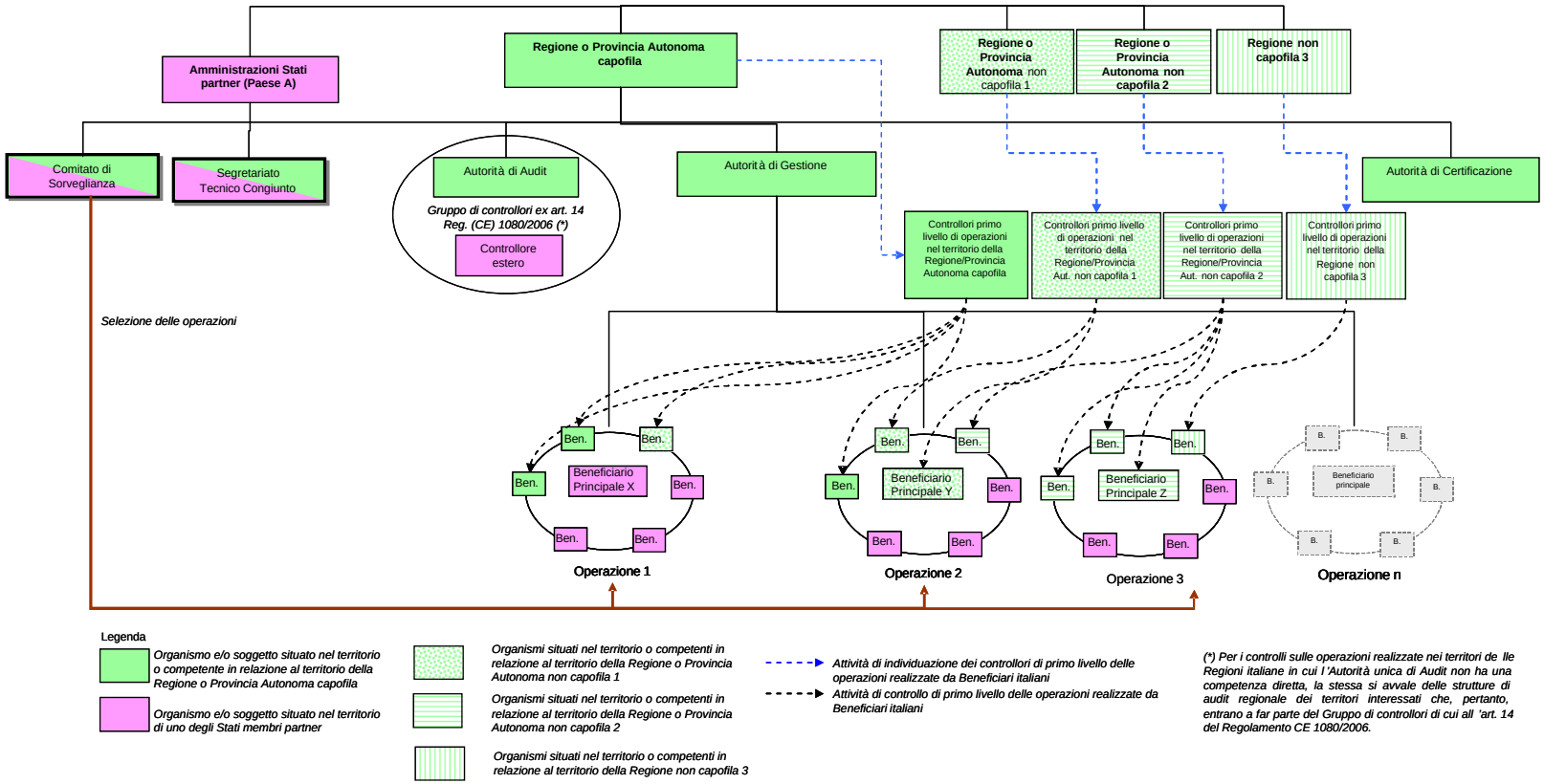

A3 Il modello organizzativo dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea – Autorità italiane (controllori di primo livello individuati all'interno delle strutture dei Beneficiari aventi natura di Ente Pubblico)

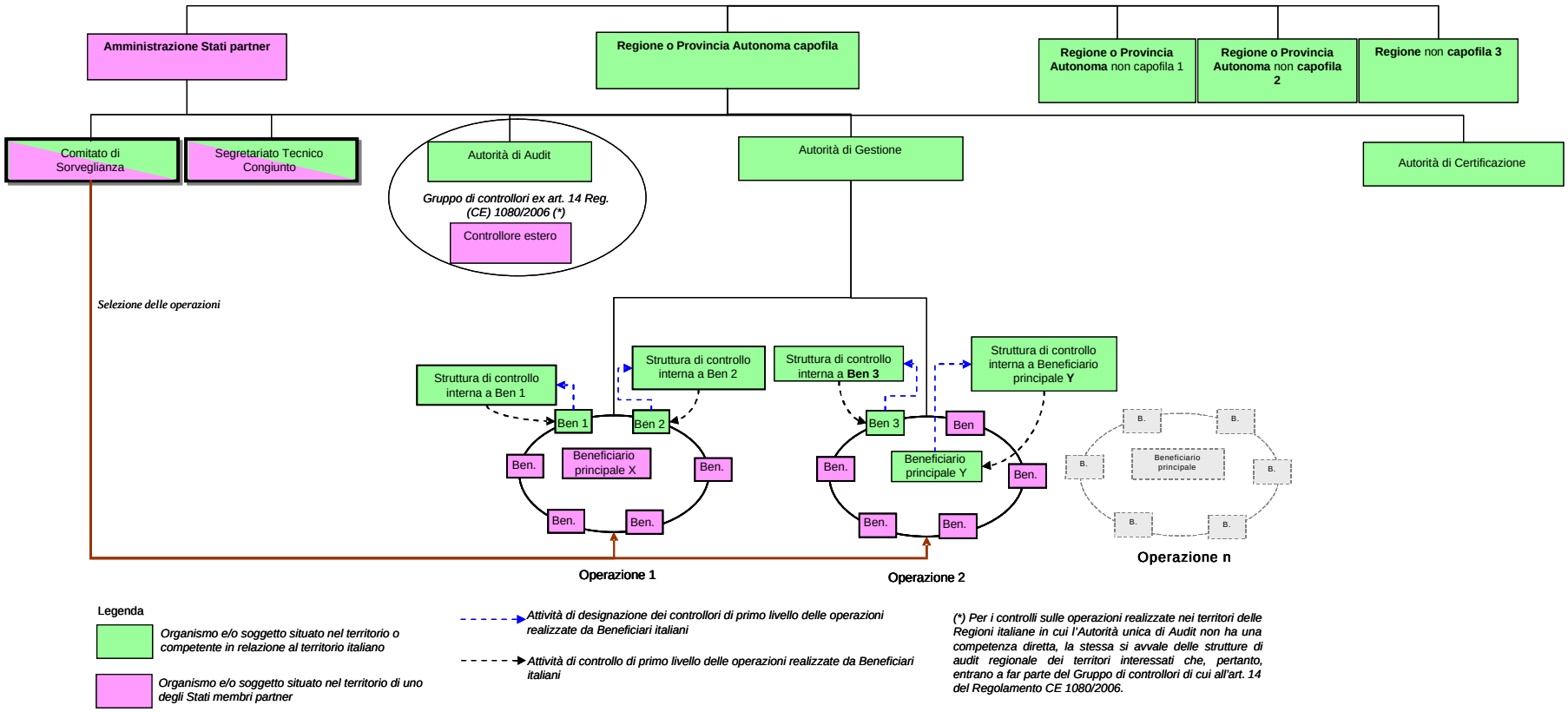

Legenda

Organismo e/o soggetto situato nel territorio o competente in relazione al territorio italiano

Organismo e/o soggetto situato nel territorio di uno degli Stati membri partner

Attività di designazione dei controllori di primo livello delle operazioni realizzate da Beneficiari italiani

Attività di controllo di primo livello delle operazioni realizzate da Beneficiari italiani

(*) Per i controlli sulle operazioni realizzate nei territori delle Regioni italiane in cui l'Autorità unica di Audit non ha una competenza diretta, la stessa si avvale delle strutture di audit regionale dei territori interessati che, pertanto, entrano a far parte del Gruppo di controllori di cui all'art. 14 del Regolamento CE 1080/2006.

Attori dei modelli organizzativi dei Programmi Operativi di Cooperazione con Autorità italiane

Di seguito, si riporta una matrice Attori/Attività di controllo nel caso di Programmi Operativi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea con Autorità italiane, riferita ai tre modelli organizzativi precedentemente illustrati.

Attori	Attività
Regione o Provincia Autonoma italiana capofila	§ nel modello A1 individua i controllori di primo livello ex art. 16 preposti all'esecuzione delle verifiche sulle operazioni in tutto o in parte realizzate su territorio italiano (anche mediante short-list di controllori di primo livello dotati di adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria e di indipendenza rispetto ai Beneficiari o mediante procedure di esternalizzazione); § nel modello A2 individua i controllori di primo livello ex art. 16 preposti all'esecuzione delle verifiche sulle operazioni in tutto o in parte realizzate sul territorio di propria competenza (anche mediante short-list di controllori di primo livello dotati di adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria e di indipendenza rispetto ai Beneficiari o mediante procedure di esternalizzazione).
Regioni e Province Autonome italiane non capofila	§ nel modello A2 individuano i controllori di primo livello ex art. 16 preposti all'esecuzione delle verifiche sulle operazioni in tutto o in parte realizzate sul territorio di propria competenza (anche mediante short list di controllori di primo livello dotati di adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria e di indipendenza rispetto ai Beneficiari o mediante procedure di esternalizzazione).
Autorità di Audit	§ rappresenta il componente italiano nel gruppo di controllori ex art. 14 del Reg. (CE) 1080/2006; § definisce, in accordo con il controllore designato dallo Stato estero, la ripartizione delle responsabilità e delle funzioni dei controllori; § esegue tutte le attività previste dall'art. 62 del Reg. (CE) 1083/2006, affidando al controllore designato dallo Stato estero all'interno del Gruppo dei controllori: - l'esecuzione degli audit del sistema di gestione e controllo approntato dallo Stato estero partner, che il controllore estero rappresenta, in relazione alle operazioni o parti di operazioni realizzate nel territorio del predetto Stato; - l'esecuzione degli audit delle operazioni o parti di operazioni realizzate sul territorio dello Stato estero partner, che il controllore estero rappresenta; - il supporto alla redazione del rapporto annuale di controllo limitatamente all'illustrazione degli esiti degli audit di sistema e degli audit delle operazioni o parti di operazioni condotti sul territorio dello Stato estero partner, che il controllore estero rappresenta, nonché delle eventuali raccomandazioni fornite a

Attori	Attività
	detto Stato e delle conseguenti azioni da esso adottate. Per gli audit delle operazioni realizzate nei territori delle Regioni italiane in cui l'Autorità unica di Audit non ha una competenza diretta, la stessa si avvale delle strutture di audit regionale dei territori interessati che, pertanto, partecipano al Gruppo di controllori di cui all'art. 14 del Regolamento CE 1080/2006, ferma restando l'unicità del voto per il rappresentante italiano.
Autorità di Certificazione	§ effettua le verifiche necessarie alla certificazione della spesa; § riceve dal Beneficiario principale italiano e dagli Stati membri, nel cui territorio sono ubicati i Beneficiari principali esteri, gli importi del contributo FESR indebitamente erogati ai singoli Beneficiari e recuperati presso di questi; § restituisce al bilancio comunitario gli importi del contributo FESR recuperato; § recupera dai Beneficiari principali italiani e dai Beneficiari italiani il contributo nazionale a essi indebitamente erogato; § restituisce a IGRUE l'importo del contributo nazionale recuperato ovvero lo compensa con gli importi dovuti da IGRUE a valere su altri Programmi. § può prendere accordi con le altre Regioni italiane partecipanti al Programma per definire le modalità di recupero delle somme presso i beneficiari ubicati nei rispettivi territori.
Controllore di primo livello	§ effettua le verifiche documentali relative alle spese sostenute dai Beneficiari; § effettua le verifiche in loco presso i singoli Beneficiari; § convalida le spese ammissibili sostenute dai Beneficiari e le comunica ai Beneficiari medesimi restituendo copia certificata del fascicolo di rendicontazione; § comunica al Beneficiario e al Beneficiario principale le eventuali irregolarità rilevate nel controllo di primo livello.
Beneficiario principale	§ stipula con i Beneficiari un accordo per garantire la buona gestione finanziaria delle operazioni, con particolare riguardo ai recuperi degli importi indebitamente erogati, acquisendo a tal fine idonee garanzie (fidejussione); § predispone la rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione della parte di operazione di propria competenza; § verifica che le spese ammissibili dei singoli Beneficiari siano state convalidate dai controllori di primo livello; § predispone le Dichiarazioni di spesa per operazione sulla base delle spese ammissibili dei singoli Beneficiari validate dai controllori di primo livello; § trasmette la Dichiarazione di spesa per operazione all'Autorità di Gestione;

Attori	Attività
	§ recupera presso i Beneficiari le quote FESR indebitamente erogate e le restituisce all'Autorità di Certificazione; § restituisce all'Autorità di Certificazione (direttamente o per il tramite della Regione nel cui territorio ha sede) la quota di contributo nazionale indebitamente acquisita.
Beneficiario	§ stipula con il Beneficiario principale un accordo per garantire la buona gestione finanziaria delle operazioni, con particolare riguardo ai recuperi degli importi indebitamente versati, rilasciando a tal fine le garanzie richieste dal Beneficiario principale; § predispone la rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione della parte di operazione di propria competenza; § nel modello A3 (in cui ha natura giuridica di Ente Pubblico) affida a proprie strutture di controllo interne (a condizione che sia assicurata la separazione funzionale con gli uffici responsabili della realizzazione delle operazioni) l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 16 del Regolamento CE n. 1080/2006; § restituisce al Beneficiario principale la quota di contributo FESR indebitamente acquisita; § restituisce all'Autorità di Certificazione (direttamente o per il tramite della Regione nel cui territorio ha sede) la quota di contributo nazionale indebitamente acquisita.

Programmi Operativi di Cooperazione Territoriale Europea gestiti da Autorità estere

Nelle ipotesi di Programma Operativo con Autorità di Gestione, Certificazione e Audit estere, il modello organizzativo per le attività di controllo prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- Amministrazioni nazionali interessate;
- Autorità di Audit e Gruppo di controllori;
- Controllori di primo livello;
- Beneficiari Principali;
- Beneficiari.

Relativamente all'organizzazione del **Sistema di controllo di primo livello** viene previsto quanto segue**:**

B1 le Amministrazioni nazionali interessate provvedono a costituire, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, una short list di controllori di primo livello, incaricati di eseguire le verifiche ex art. 16 del Reg. (CE) 1080/2006 delle operazioni o parti di operazioni realizzate in Italia. Nell'ambito di tale short list i

Beneficiari privati (e quelli pubblici che non optano per il successivo modello B2) scelgono i controllori per le proprie operazioni;

B2 per i Beneficiari italiani aventi natura giuridica di Ente pubblico, le attività di controllo ex art. 16 del Reg. (CE) 1080/2006 delle operazioni o parti di operazioni da essi realizzate possono essere demandate ad apposite strutture di controllo interne agli Enti stessi, a condizione che sia assicurata la separazione funzionale con gli uffici responsabili della realizzazione delle operazioni.

Con riferimento al **Sistema di controllo di secondo livello**, nel caso di Programmi Operativi di Cooperazione Territoriale Europea con Autorità di Audit estera, il componente italiano del gruppo dei controllori di supporto all'Autorità di Audit è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea[1].

Di seguito si riportano due schemi che illustrano i modelli organizzativi del sistema di controllo nazionale dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, relativi alle ipotesi B1 e B2 precedentemente indicate.

[1] Unica eccezione è costituita dal Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Europea transfrontaliero Italia-Grecia, in cui il componente italiano del Gruppo dei controllori è designato dalla Regione Puglia.

B1 Il modello organizzativo dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea – Autorità estere (controllori di primo livello designati dai Beneficiari sulla base di una short list predisposta dalle Amministrazioni nazionali interessate)

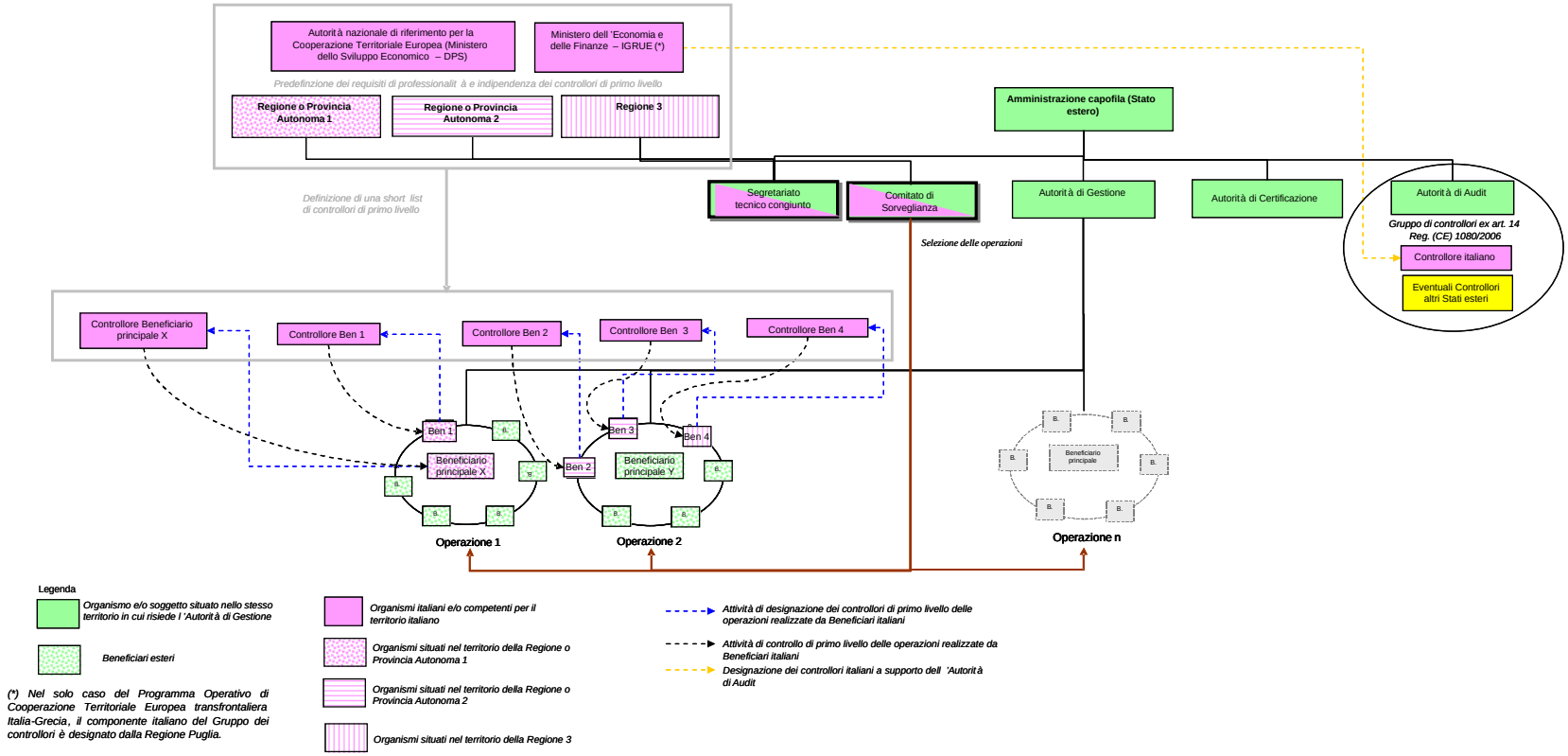

B2 Il modello organizzativo dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea – Autorità estere (controllori di primo livello individuati nell'ambito delle strutture di controllo interne dei Beneficiari aventi natura di Ente pubblico)

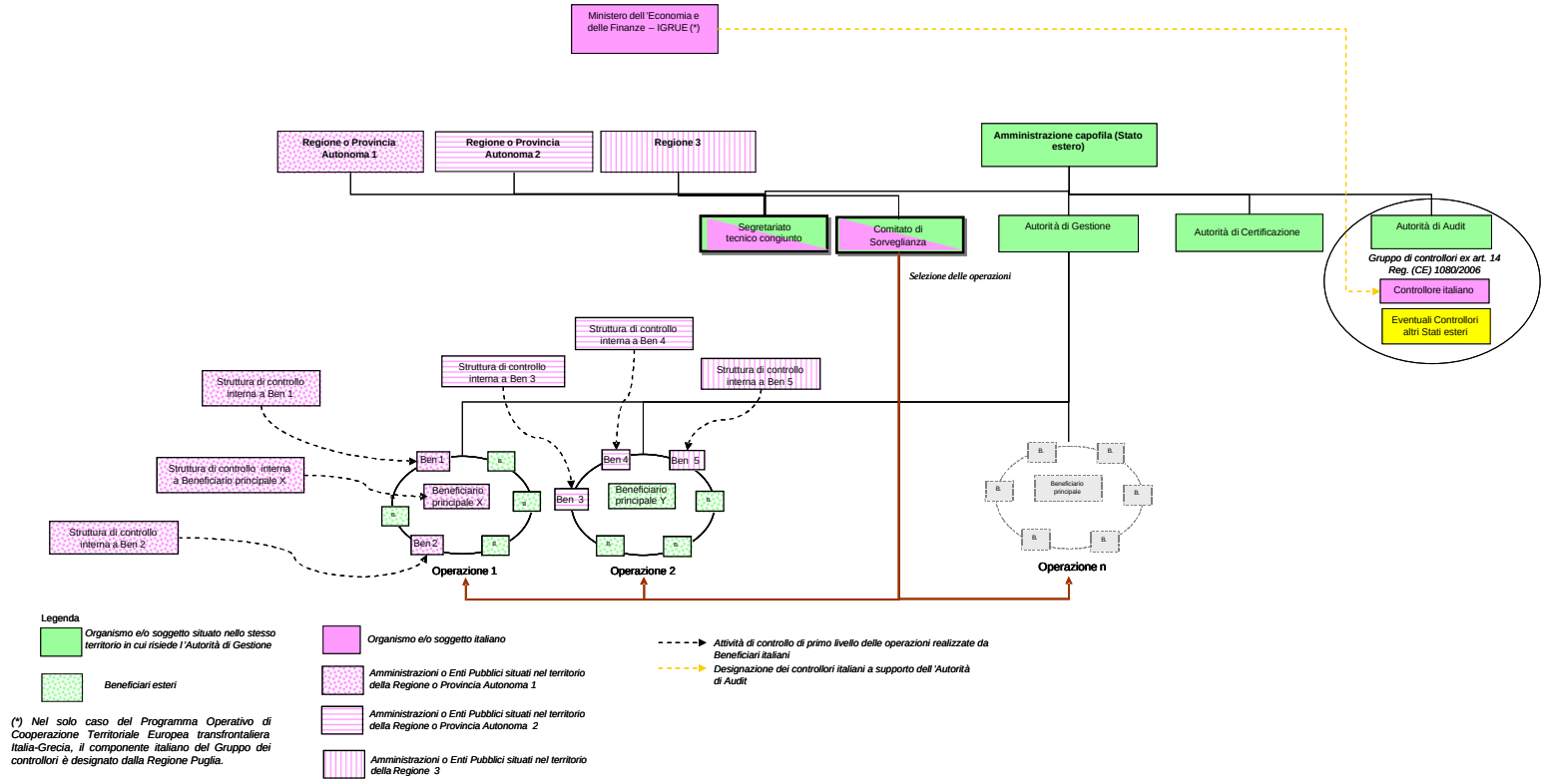

Attori dei modelli organizzativi dei Programmi Operativi di Cooperazione con Autorità estere

Di seguito, si riporta una matrice Attori/Attività di controllo nel caso di Programmi Operativi Cooperazione Territoriale Europea con Autorità estere.

Attori	Attività
Amministrazioni nazionali interessate	§ nel modello B1 costituiscono, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, una short-list di controllori di primo livello, incaricati di eseguire le verifiche ex art. 16 del Reg. (CE) 1080/2006 delle operazioni o parti di operazioni realizzate in Italia, nel cui ambito i Beneficiari privati (e quelli pubblici che non si avvalgono di strutture di controllo interne) scelgono i controllori.
Componente italiano nel gruppo dei controllori di supporto all'Autorità di Audit	§ definisce, in accordo con l'Autorità di Audit e il gruppo dei controllori, la ripartizione delle responsabilità e delle funzioni dei controllori; § supporta l'Autorità di Audit in relazione alle seguenti attività: - esecuzione dei system audit in relazione al sistema italiano di controllo di cui all'art. 16 del Reg. (CE) n. 1080/2006; - esecuzione degli audit delle operazioni o parti di operazioni realizzate sul territorio italiano; - redazione del apporto annuale di controllo limitatamente all'illustrazione degli esiti degli audit di sistema e degli audit delle operazioni o parti di operazioni condotti sul territorio italiano nonché delle raccomandazioni fornite alle Amministrazioni italiane responsabili e delle conseguenti azioni da esse adottate.
Controllore di primo livello	§ effettua le verifiche documentali relative alle spese sostenute dai Beneficiari; § effettua le verifiche in loco presso i singoli Beneficiari; § convalida le spese ammissibili sostenute dai Beneficiari e le comunica ai Beneficiari medesimi restituendo copia certificata del fascicolo di rendicontazione; § comunica al Beneficiario e al Beneficiario principale le eventuali irregolarità rilevate nel controllo di primo livello (verifiche documentale e verifiche in loco).
Beneficiario principale	§ stipula con i Beneficiari un accordo per garantire la buona gestione finanziaria delle operazioni, con particolare riguardo ai recuperi degli importi indebitamente versati, acquisendo a tal fine idonee garanzie (fidejussione); § predispone la rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione della parte di operazione di propria competenza; § verifica che le spese ammissibili dei singoli Beneficiari siano state convalidate dai controllori di primo livello; § predispone le Dichiarazioni di spesa per operazione sulla base delle spese ammissibili dei singoli Beneficiari validate dai controllori di primo livello;

Attori	Attività
	§ trasmette la Dichiarazione di spesa per operazione all'Autorità di Gestione; § recupera presso i Beneficiari le quote FESR indebitamente erogate e le restituisce all'Autorità di Certificazione. § restituisce la quota di contributo nazionale indebitamente percepita.
Beneficiario	§ stipula con il Beneficiario principale un accordo per garantire la buona gestione finanziaria delle operazioni, con particolare riguardo ai recuperi degli importi indebitamente erogati, rilasciando a tal fine le garanzie richieste dal Beneficiario principale; § predispone la rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione della parte di operazione di propria competenza; § individua il controllore di primo livello, incaricato delle verifiche di cui all'articolo 16 del Regolamento Ce n. 1080/2006, secondo le modalità indicate nei modelli B1 e B2; § restituisce la quota di contributo FESR indebitamente percepita; § restituisce la quota di contributo nazionale indebitamente percepita.

Il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

Al fine di migliorare la coesione economica, sociale e territoriale della Comunità attraverso il potenziamento della cooperazione territoriale e superare gli ostacoli incontrati nel periodo di programmazione 2007-2013, la Commissione Europea, con il Regolamento (CE) 1082/2006, ha stabilito le norme per l'istituzione di gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT).

Il GECT può essere composto da rappresentati degli Stati Membri, enti regionali o enti locali, situati nel territorio di almeno due Stati membri.

L'obiettivo del GECT, la cui istituzione è facoltativa, è quello di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale, transnazionale e/o interregionale. A tal fine, il GECT ha il compito principale di attuare programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità con Fondi FESR e FSE, oppure di attuare iniziative degli stessi Stati membri interessati senza ricorrere al cofinanziamento comunitario.

I rappresentanti degli Stati membri, almeno due, che ravvisano un interesse comune nell'avviare un programma o un progetto di cooperazione territoriale e quindi decidono di istituire un GECT, lo fanno mediante la stipula di una convenzione, in cui vengono indicati la denominazione del GECT, la sua sede sociale, l'estensione del territorio in cui il GECT può agire, l'obiettivo del GECT, i suoi compiti, l'elenco dei suoi membri e la sua durata.

Il GECT ha la responsabilità di assicurare il controllo della gestione dei fondi pubblici. Il controllo viene eseguito dall'autorità competente designata dallo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.

Tale autorità può concludere accordi con organismi presenti negli altri Stati membri interessati dalle attività del GECT affinché svolgano i controlli sui propri territori di competenza e scambino le relative informazioni in merito.

I controlli devono essere effettuati in conformità alle norme di audit internazionalmente riconosciute. Se i compiti del GECT riguardano azioni cofinanziate dall'Unione Europea, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo dei fondi comunitari.

3. Le attività di controllo

Le attività di controllo di primo livello delle operazioni nei Programmi Operativi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea

L'art. 16 del Reg. (CE) 1080/2006 delimita il contenuto dell'attività di controllo di primo livello: "Al *fine di convalidare le spese, ciascuno Stato membro predispone un sistema di controllo che consenta di verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati, la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate sul proprio territorio nonché la conformità di tali spese e delle relative operazioni, o parti di operazioni, con le norme comunitarie e le sue norme nazionali".*

Ai sensi di tale norma e in analogia con quanto previsto all'art. 13 del Reg. (CE) 1828/2006, si ritiene che i controlli di primo livello comprendano:

a) verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai Beneficiari;

b) verifiche in loco di singole operazioni.

Con riferimento alle verifiche amministrative delle domande di rimborso, esse possono essere svolte su base documentale ("a tavolino"), devono riguardare il 100% delle spese rendicontate dai Beneficiari, devono avere per oggetto le rendicontazioni di spesa che accompagnano la domanda di rimborso da parte dei Beneficiari e devono essere effettuate precedentemente alla dichiarazione certificata della spesa.

Nel caso in cui i controllori di primo livello siano selezionati dalle Regioni e Province Autonome italiane – quindi nel caso si configurino i modelli organizzativi indicati precedentemente con A1 e A2 - e qualora la numerosità delle operazioni o parti di operazioni realizzate in Italia sia elevata, è possibile procedere al campionamento di tali operazioni (o parti di esse) da sottoporre a verifica in loco qualora abbiano generato una spesa.

Nel caso in cui, invece, il controllore di primo livello sia designato direttamente dal Beneficiario (in conformità ai modelli organizzativi A3, B1 e B2 precedentemente illustrati), esso svolgerà in un unico controllo presso il Beneficiario sia la verifica amministrativa della documentazione giustificativa di spesa sia la verifica in loco, anche su base campionaria, della corretta realizzazione della spesa con riferimento all'operazione o parte di operazione realizzata dal Beneficiario designatore.

L'intero processo di controllo di primo livello in relazione a un'operazione o parte di operazione (comprendente la verifica amministrativa della documentazione di spesa, l'eventuale campionamento e la verifica in loco) deve essere eseguito in maniera efficace e tempestiva: a tale proposito, il punto 2 dell'art. 16 stabilisce che "*Ciascuno Stato membro provvede affinché la convalida delle spese da parte dei controllori possa essere effettuata entro un termine di tre mesi*". Pertanto, è opportuno che il

Beneficiario, subito dopo aver approntato la documentazione di spesa per le verifiche, trasmetta al più presto tale documentazione ovvero, nel caso dei modelli A3, B1 e B2, comunichi al controllore di primo livello che tale documentazione è pronta per la verifica.

Le verifiche amministrative

Il singolo Beneficiario è responsabile dell'esecuzione dell'operazione o parte di operazione di propria competenza, selezionando i soggetti attuatori, e coordinando la corretta esecuzione fisica e finanziaria dell'operazione, secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente.

La procedura relativa ai controlli di primo livello viene avviata mediante la predisposizione, a cura del singolo Beneficiario, della rendicontazione delle spese relativa alla parte di operazione di propria competenza e della domanda di rimborso del contributo corrispondente alla spesa sostenuta. Tale documentazione, una volta approntata, viene trasmessa al controllore di primo livello ovvero, nel caso dei modelli A3, B1 e B2, viene comunicato al controllore di primo livello che tale documentazione è pronta per la verifica.

Il controllore di primo livello, quindi, procede all'esecuzione delle verifiche amministrative della documentazione di spesa approntata dal Beneficiario.

Le verifiche amministrativo-contabili della documentazione di spesa del Beneficiario, comprendono:

- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa relativa all'operazione che dimostra il suo corretto finanziamento a valere sul Programma e che giustifica il diritto all'erogazione del contributo: in particolare verifica della sussistenza del contratto/convenzione (o altra forma di impegno giuridicamente vincolante) tra Autorità di Gestione e Beneficiario principale in relazione all'operazione nel suo complesso e tra Beneficiario principale e Beneficiario in relazione alla parte di operazione di competenza di quest'ultimo; verifica della coerenza dell'operazione con il bando di selezione/bando di gara, e con il Programma Operativo;

- verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa (comprendente almeno fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al Programma, al bando di selezione/bando di gara, al contratto/convenzione e a sue eventuali varianti;

- verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale);

- verifica dell'ammissibilità della spesa in quanto sostenuta nel periodo consentito dal Programma;

- verifica di ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal Programma, dal bando di selezione/bando di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti;

- verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento (es. dallo specifico regime di aiuti applicato all'operazione), dal Programma, dal bando di selezione/bando di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti; tale verifica deve essere riferita anche alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo;

- verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al Beneficiario, che richiede l'erogazione del contributo, e all'operazione oggetto di contributo;

- verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili (mediante verifica presso le banche dati sugli aiuti in possesso dell'Amministrazione che gestisce il Programma o presso le banche dati a livello centrale);

- verifica del rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente nel corso dell'attuazione delle operazioni.

Le verifiche amministrativo-contabili della rendicontazione di spesa presentata dal Beneficiario (da svolgersi in occasione di ogni richiesta di erogazione del contributo) devono essere svolte e documentate con l'utilizzo di check list e verbali, differenziati in relazione a ciascuna tipologia di macroprocesso (opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi, erogazione di finanziamenti o servizi a singoli Beneficiari, formazione).

Il campionamento della spesa per le verifiche in loco, le modalità e gli strumenti di esecuzione di tali verifiche

Una volta svolte le verifiche amministrative su base documentale, il controllore di primo livello è responsabile di svolgere le verifiche in loco su singole operazioni.

Si ritiene opportuno che tale attività venga svolta preventivamente alla dichiarazione certificata della spesa. Ciò in quanto la verifica in loco deve ritenersi il complemento necessario alle verifiche amministrative su base documentale, anche se svolta su un campione di operazioni.

Come già indicato, nel caso dei modelli organizzativi A1 e A2 precedentemente illustrati, i controllori di primo livello, in caso di elevata numerosità delle operazioni da sottoporre a verifica, possono effettuare controlli in loco su base campionaria.

A tal fine, in analogia a quanto prescritto dall'art. 13 del Regolamento (CE) 1828/2006, effettuano un'analisi dei rischi, basata sul "tipo di beneficiari e di operazioni interessate".

Nel caso in cui, invece, il controllore di primo livello sia designato direttamente dal Beneficiario (in conformità ai modelli organizzativi A3, B1 e B2 precedentemente illustrati), esso svolgerà in un unico controllo presso il Beneficiario sia la verifica amministrativa della documentazione giustificativa di spesa sia la verifica in loco, anche su base campionaria, della corretta realizzazione delle spesa con riferimento all'operazione o parte di operazione realizzata dal Beneficiario designatore.

Le verifiche in loco

La verifica in loco dei progetti, poiché mira ad accertare la realizzazione fisica della spesa nonché a verificare la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa comunitaria e nazionale e al Programma, si articola in verifiche differenziate per ogni tipologia di macroprocesso (opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi, erogazione di finanziamenti o servizi a singoli Beneficiari, formazione).
Tuttavia, in linea di massima possiamo individuare i seguenti elementi della verifica in loco, comuni a tutti i macroprocessi:

- verifica dell'esistenza e dell'operatività del Beneficiario selezionato nell'ambito del Programma (con particolare riferimento ai Beneficiari privati);

- verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale (compresa la documentazione giustificativa di spesa), prescritta dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Programma, dal bando di selezione dell'operazione, dalla convenzione/contratto stipulata/o tra Autorità di Gestione (o Ufficio Competente per le Operazioni o Organismo Intermedio) e Beneficiario principale e dalla convenzione/contratto stipulata/o tra Beneficiario principale e Beneficiario;

- verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di una contabilità separata relativa alle spese sostenute nell'ambito dell'operazione cofinanziata a valere sul Programma Operativo;

- verifica del corretto avanzamento ovvero del completamento dell'opera pubblica o della fornitura di beni e servizi oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo;

- verifica che le opere, i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Programma, dal bando di selezione dell'operazione nonché dalla convenzione/contratto stipulata/o tra Autorità di Gestione (o Ufficio Competente per le Operazioni o Organismo Intermedio) e Beneficiario, dalla convenzione/contratto stipulata/o tra Beneficiario principale e Beneficiario, dall'eventuale bando di gara e/o dal contratto stipulato con il soggetto attuatore;

- verifica dell'adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria, dal Programma e dal Piano di Comunicazione predisposto dall'Autorità di Gestione in relazione al confinanziamento dell'operazione a valere sullo specifico Fondo Strutturale di riferimento e sul Programma Operativo;

- verifica della conformità dell'operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;

- verifica della congruità della spesa rispetto ai parametri di riferimento (prezziari regionali, prezzi di mercato per le tipologie di beni e/o servizi acquistati, ecc.).

Le verifiche in loco devono essere svolte e documentate con l'utilizzo di apposite check list e verbali, differenziati in relazione a ciascuna tipologia di macroprocesso.

Al termine delle verifiche documentali e in loco il controllore di primo livello invia al Beneficiario principale e al Beneficiario un documento di convalida delle spese rendicontate dal Beneficiario e ritenute ammissibili evidenziando le eventuali irregolarità riscontrate e le spese ritenute non ammissibili.

La convalida, da parte dei controllori, delle spese dichiarate dai Beneficiari, è oggetto di verifica da parte del Beneficiario principale, ai sensi dell'art. 20, lettera d), del Regolamento 1080/2006.

Sulla base della convalida ricevuta dal controllore di primo livello e della verifica svolta, il Beneficiario principale predispone la Dichiarazione di spesa convalidata per operazione e la trasmette all'Autorità di Gestione.

L'Autorità di Gestione effettua una verifica della correttezza formale delle Dichiarazioni di spesa convalidate, predispone la Dichiarazione di spesa per l'intero Programma e la inoltra all'Autorità di Certificazione.

Di seguito si illustra, con l'ausilio di un diagramma di flusso, il processo delle attività di controllo di primo livello delle operazioni di un Programma Operativo dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea:

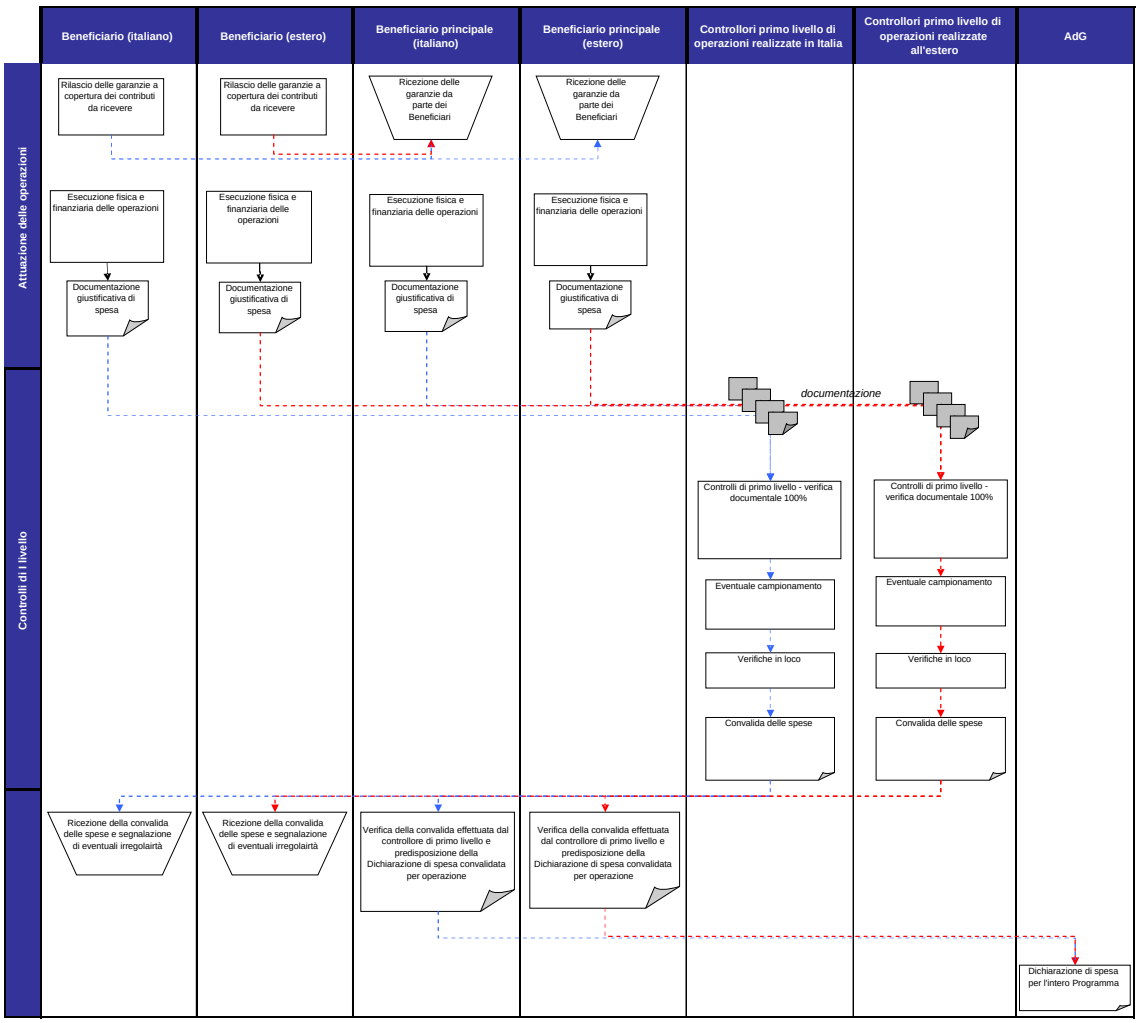
Beneficiario (italiano)
Beneficiario (estero)
Beneficiario principale (italiano)
Beneficiario principale (estero)
Controllori primo livello di operazioni realizzate in Italia
Controllori primo livello di operazioni realizzate all'estero
AdG
Attuazione delle operazioni
Controlli di I livello
Rilascio delle garanzie a copertura dei contributi da ricevere
Rilascio delle garanzie a copertura dei contributi da ricevere
Ricezione delle garanzie da parte dei Beneficiari
Ricezione delle garanzie da parte dei Beneficiari
Esecuzione fisica e finanziaria delle operazioni
Esecuzione fisica e finanziaria delle operazioni
Esecuzione fisica e finanziaria delle operazioni
Esecuzione fisica e finanziaria delle operazioni
Documentazione giustificativa di spesa
Documentazione giustificativa di spesa
Documentazione giustificativa di spesa
Documentazione giustificativa di spesa
documentazione
Controlli di primo livello - verifica documentale 100%
Controlli di primo livello - verifica documentale 100%
Eventuale campionamento
Eventuale campionamento
Verifiche in loco
Verifiche in loco
Convalida delle spese
Convalida delle spese
Ricezione della convalida delle spese e segnalazione di eventuali irregolairtà
Ricezione della convalida delle spese e segnalazione di eventuali irregolairtà
Verifica della convalida effettuata dal controllore di primo livello e predisposizione della Dichiarazione di spesa convalidata per operazione
Verifica della convalida effettuata dal controllore di primo livello e predisposizione della Dichiarazione di spesa convalidata per operazione
Dichiarazione di spesa per l'intero Programma

Le attività di controllo di secondo livello delle operazioni nei Programmi Operativi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea

Il controllo di secondo livello riguarda l'insieme delle attività di competenza dell'Autorità di Audit ai sensi dell'art. 62 del Regolamento (CE) 1083/2006.

In tale sede, si precisano gli elementi di specificità che rigurdano i Programmi Operativi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea in relazione alle attività dell'Autorità di Audit.

In particolare, per tali Programmi Operativi l'Autorità di Audit ha sede nello stesso Stato membro in cui è individuata l'Autorità di Gestione. Per consentire all'Autorità di Audit di svolgere efficacemente i propri compiti in tutti gli Stati coinvolti dal Programma Operativo, l'art. 14 del Regolamento (CE) 1080/2006 prevede che un Gruppo di controllori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro che partecipa al Programma supporti l'Autorità di Audit. Il predetto Gruppo stabilisce il proprio regolamento interno ed è presieduto dall'Autorità di Audit del Programma Operativo.

I controllori che fanno parte del Gruppo sono indipendenti dal sistema di controllo di primo livello.

Con riferimento ai Programmi Operativi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea in cui le Autorità sono designate presso Amministrazioni italiane, il componente italiano all'interno del Gruppo dei controllori è la stessa Autorità di Audit.

Nel caso in cui l'Autorità di Audit si avvalga delle strutture regionali di Audit dei territori italiani in cui non ha competenza diretta, queste ultime partecipano al Gruppo di controllori di cui all'art. 14 del Regolamento CE 1080/2006, ferma restando l'unicità del voto per il rappresentante italiano.

Nel caso in cui l'Autorità di Audit è italiana, essa svolge tutte le funzioni previste dall'art. 62 del Regolamento (CE) 1083/2006 e si avvale del componente estero che partecipa al Gruppo dei controllori in relazione alle seguenti attività:

- esecuzione degli audit del sistema di gestione e il controllo di primo livello approntato dallo Stato estero partner, che il controllore estero rappresenta, per l'attuazione delle operazioni o parti di operazioni realizzate nel territorio di detto Stato;

- esecuzione degli audit delle operazioni o parti di operazioni realizzate sul territorio dello Stato estero partner, che il controllore estero rappresenta;

- supporto alla redazione del rapporto annuale di controllo limitatamente all'illustrazione degli esiti degli audit di sistema e degli audit delle operazioni o parti

di operazioni condotti sul territorio dello Stato estero partner, che il controllore estero rappresenta, nonché delle eventuali raccomandazioni fornite a detto Stato e delle conseguenti azioni da esso adottate.

Con riferimento ai Programmi Operativi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea in cui le Autorità sono designate presso Amministrazioni estere, il componente italiano all'interno del Gruppo dei controllori è designato da IGRUE[2].

In tal caso, il componente italiano in seno al Gruppo dei contollori supporta l'Autortà di Audit in relazione alle seguenti attività:

- esecuzione degli audit in relazione al sistema approntato dalle Amministrazioni partner italiane per la gestione e il controllo di primo livello delle operazioni o parti di operazioni realizzate in territorio italiano;

- esecuzione degli audit delle operazioni o parti di operazioni realizzate sul territorio italiano;

- supporto alla redazione del rapporto annuale di controllo limitatamente all'illustrazione degli esiti degli audit di sistema e degli audit delle operazioni o parti di operazioni condotti sul territorio italiano nonché delle raccomandazioni fornite alle Amministrazioni italiane responsabili e delle conseguenti azioni da esse adottate.

[2] Unica eccezione è costituita dal Programma Operativo dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea transfrontaliero Italia - Grecia, in cui il componente italiano del Gruppo dei controllori è designato dalla Regione Puglia.

4. La gestione delle irregolarità e dei recuperi

L'art. 17 del Regolamento (CE) 1080/2006 stabilisce che "*Fatta salva la responsabilità degli Stati membri con riguardo all'individuazione e alla rettifica delle irregolarità nonché al recupero degli importi indebitamente versati, l'autorità di certificazione assicura che siano recuperati presso il beneficiario principale tutti gli importi versati in conseguenza di un'irregolarità. I beneficiari rimborsano al beneficiario principale gli importi indebitamente versati, conformemente all'accordo sottoscritto al riguardo.*

Qualora il beneficiario principale non riesca ad ottenere il rimborso da un altro beneficiario, lo Stato membro sul cui territorio è situato il beneficiario in questione rimborsa all'autorità di certificazione l'importo indebitamente versato a tale beneficiario."

Inoltre, l'art. 20 dello stesso Regolamento stabilisce che il Beneficiario principale "*definisce le modalità delle proprie relazioni con i beneficiari partecipanti all'operazione tramite un accordo comprendente, fra l'altro, disposizioni che garantiscano la buona gestione finanziaria dei fondi attribuiti all'operazione, incluso il meccanismo per il recupero degli importi indebitamente versati*"; allo stesso tempo, "*ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione si assume la responsabilità in caso di eventuali irregolarità riscontrate nelle spese da esso dichiarate*".

Pertanto, in relazione alla gestione delle irregolarità e dei recuperi, il Beneficiario principale e i Beneficiari che partecipano a un'operazione definiscono, nell'ambito delle Convenzioni interpartenariali, i circuiti finanziari per rimborsare gli importi indebitamente versati, ivi compreso il rilascio delle garanzie necessarie ad assicurare l'effettività dei recuperi.

In ogni caso, lo Stato membro sul cui territorio è situato il Beneficiario a cui è stato indebitamente erogato il contributo deve approntare i circuiti finanziari e i documenti che precisino la titolarità ad esperire i recuperi, a prescindere dall'effettiva esecuzione del recupero, del contributo all'Autorità di Certificazione.

A tale proposito occorre distinguere due ipotesi:

- il caso in cui le Autorità sono istituite presso una Regione o Provincia Autonoma italiana;
- il caso in cui le Autorità sono istituite presso Amministrazioni estere.

A) Autorità di Gestione e di certificazione italiana

In tal caso, qualora siano accertate dagli organi preposti (controllori di primo livello, Autorità di Audit o altri soggetti) irregolarità che hanno determinato l'erogazione indebita di contributi a singoli Beneficiari, è necessario procedere nel seguente modo:

- l'Autorità di Certificazione ha il compito di effettuare il recupero del contributo FESR, indebitamente erogato, presso i Beneficiari principali italiani e gli Stati membri nel cui territorio sono ubicati i Beneficiari principali esteri (che a loro volta hanno il compito di recuperare dal Beneficiario l'importo FESR a esso indebitamente erogato); successivamente l'Autorità di Certificazione ha quindi il compito di restituire l'importo FESR recuperato al bilancio dell'Unione Europea;

- l'Autorità di Certificazione ha il compito di recuperare dai Beneficiari principali italiani e dai Beneficiari italiani il corrispondente contributo nazionale a essi indebitamente erogato; successivamente essa ha il compito di restituire l'importo del contributo recuperato all' IGRUE.

L'Autorità di Certificazione potrà prendere accordi con le altre Regioni italiane partecipanti al Programma per definire le modalità di recupero delle somme presso i Beneficiari ubicati nei rispettivi territori.

B) Autorità di Gestione e di certificazione estere

Nel caso in cui le Autorità sono istituite presso Amministrazioni estere, qualora siano accertate dagli organi preposti (controllori di primo livello, Autorità di Audit o altri soggetti) irregolarità che hanno determinato l'erogazione indebita di contributi a singoli Beneficiari, è necessario procedere nel seguente modo:

- i Beneficiari italiani devono restituire al Beneficiario principale (italiano o estero) il contributo FESR indebitamente percepito;

- i Beneficiari principali italiani hanno il compito di recuperare dal Beneficiario (italiano o estero) l'importo del contributo FESR a esso indebitamente erogato e di restituirlo all'Autorità di Certificazione estera;

- i Beneficiari italiani, ovvero il Beneficiario principale italiano ove esistente, hanno l'obbligo di restituire il contributo nazionale indebitamente percepito;

Infine, in applicazione dell'art. 17, ultimo comma, del Regolamento (CE) 1080/2006, se i Beneficiari italiani non restituiscono ai Beneficiari Principali (italiani o esteri) i contributi FESR indebitamente percepiti, ovvero i Beneficiari principali italiani che - una volta recuperato dai Beneficiari italiani il contributo FESR a essi indebitamente erogato - non restituiscono tale importo all'Autorità di Certificazione estera, saranno attivate apposite

procedure per il recupero, presso i Beneficiari principali e/o i singoli Beneficiari inadempienti, degli importi del contributo FESR da restituire all'Autorità di Certificazione estera, nonché degli importi del contributo nazionale da restituire all'IGRUE.